

**ACCORDO**  
**che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano**

**PREAMBOLO**

LE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che è opportuno promuovere l'uso pacifico dei mari e degli oceani, nonché lo sfruttamento equo e razionale e la conservazione delle relative risorse biologiche;

DESIDEROSE di contribuire ad un ordine economico internazionale giusto ed equo, tenendo debito conto degli interessi e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo;

DESIDEROSE di cooperare al fine di garantire la conservazione dei tonni e specie affini nell'Oceano Indiano, di promuoverne l'utilizzazione ottimale e di favorire lo sviluppo duraturo delle attività di pesca;

RICONOSCENDO in particolare che i paesi in via di sviluppo situati nella regione dell'Oceano Indiano devono poter beneficiare equamente delle risorse alicutiche;

VISTA la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, aperta alla firma il 10 dicembre 1982, in particolare gli articoli 56, 64 e 116-119;

CONSIDERANDO che gioverebbe notevolmente alla conservazione dei tonni e specie affini, nonché allo sfruttamento duraturo e razionale delle risorse di tonno dell'Oceano Indiano, l'adozione concertata di misure pertinenti da parte degli Stati costieri dell'Oceano Indiano e di altri Stati i cui pescatori praticano la cattura di tonni e specie affini nella regione;

TENENDO PRESENTE la convenzione relativa all'Organizzazione per la pesca del tonno nella regione occidentale dell'Oceano Indiano, aperta alla firma il 19 giugno 1991;

CONSIDERANDO che il mezzo più indicato per realizzare gli obiettivi summenzionati sarebbe quello di istituire una commissione in virtù dell'articolo XIV dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

*Articolo I*

**Istituzione della Commissione**

Le parti contraenti convengono di istituire con il presente accordo la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in appresso denominato « la Commissione ») sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (in appresso denominata « FAO »).

*Articolo II*

**Zona di competenza**

La zona di competenza della Commissione (in appresso denominata « la zona ») comprende l'Oceano Indiano (corrispondente, ai fini del presente accordo, alle zone statistiche 51 e 57 della FAO, indicate sulla carta riportata nell'allegato A) e i mari adiacenti a nord della convergenza antartica, nella misura in cui devono essere presi in considerazione a fini di conservazione e di gestione degli stock che penetrano nell'Oceano Indiano o ne escono nel corso delle loro migrazioni.

*Articolo III*

**Specie e Stock**

Le specie contemplate dal presente accordo sono quelle che figurano nell'allegato B. Il termine « stock » designa le popolazioni di dette specie che vivono nella zona oppure che vi penetrano o ne escono nel corso delle loro migrazioni.

*Articolo IV*

**Composizione**

1. La Commissione è aperta ai membri e ai membri associati della FAO:

a) che sono:

i) Stati costieri o membro associati situati interamente o parzialmente nella zona;

ii) Stati o membri associati le cui navi operano nella zona per la pesca degli stock contemplati dal presente accordo; oppure

iii) organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui sia membro uno degli Stati menzionati ai precedenti punti i) o ii) e alle quali esso abbia trasferito la propria competenza per le materie che formano oggetto del presente accordo; nonché

b) che aderiscono al presente accordo conformemente al disposto dell'articolo XVII, paragrafo 1.

2. La Commissione può, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri, ammettere in qualità di membro qualsiasi altro Stato che non sia membro della FAO, ma che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a condizione che detto Stato:

a) sia:

i) uno Stato costiero situato interamente o parzialmente nella zona; oppure

ii) uno Stato le cui navi operano nella zona per la pesca degli stock di cui al presente accordo; nonché

b) abbia inoltrato domanda in tal senso, corredata di uno strumento ufficiale con cui esso dichiara di aderire all'accordo nella forma in cui questo è vigente al momento dell'adesione, conformemente all'articolo XVII, paragrafo 2.

3. Nell'intento di favorire la realizzazione degli obiettivi del presente accordo, i membri della Commissione cooperano per indurre qualsiasi Stato od organizzazione d'integrazione economica regionale non ancora membro della Commissione, ma avente diritto a diventarlo, ad aderire al presente accordo.

4. Se un membro della Commissione non soddisfa più ai requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2 durante due anni civili consecutivi, la Commissione può, dopo aver consultato il membro interessato, considerare che quest'ultimo si è ritirato dall'accordo; il ritiro ha effetto a decorrere dalla data di tale decisione.

5. Ai fini del presente accordo, l'espressione «le cui navi» applicata ad un'organizzazione membro della Commissione designa le navi di uno Stato membro di detta organizzazione.

6. Nessuna disposizione del presente accordo, né alcuna azione o attività intrapresa in virtù del presente accordo, può essere interpretata come atto a modificare o ad influenzare in qualunque modo la posizione delle parti contraenti riguardo alla situazione giuridica di qualsiasi zona coperta dal presente accordo.

## Articolo V

### Finalità e attribuzioni della Commissione

1. La Commissione ha il compito di promuovere la cooperazione tra i suoi membri al fine di garantire, mediante una gestione adeguata, la conservazione e lo sfruttamento ottimale degli stock contemplati dal presente accordo e favorire lo sviluppo duraturo delle relative attività di pesca.

2. Per la realizzazione di tali obiettivi, la Commissione esercita le seguenti attribuzioni e competenze, secondo i principi sanciti dalle disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare:

a) seguire costantemente la situazione e l'evoluzione degli stock; raccogliere, analizzare e diffondere informazioni scientifiche, statistiche delle catture e dello sforzo di pesca e altri dati utili per la conservazione e la gestione degli stock che formano oggetto del presente accordo e per le attività di pesca incentrate su tali stock;

b) promuovere, raccomandare e coordinare attività di ricerca e di sviluppo concernenti gli stock e le attività di pesca che formano oggetto del presente accordo, nonché altre attività che la Commissione giudichi opportune, tra l'altro in materia di trasferimento tecnologico, formazione e valorizzazione, tenendo conto della necessità di garantire un'equa partecipazione di tutti i membri della Commissione alle attività di pesca e delle particolari esigenze e interessi dei paesi in via di sviluppo situati nella regione;

c) adottare, conformemente all'articolo IX e sulla base di dati scientifici probanti, misure di conservazione e di gestione atte a garantire la conservazione degli stock che formano oggetto del presente accordo e a promuoverne lo sfruttamento ottimale nell'insieme della zona;

d) studiare gli aspetti economici e sociali delle attività di pesca concernenti gli stock che formano oggetto del presente accordo, tenendo particolarmente presenti gli interessi degli Stati costieri in via di sviluppo;

e) esaminare e approvare il proprio programma e il proprio bilancio autonomo, nonché i conti dell'esercizio precedente;

f) trasmettere al direttore generale della FAO (in appresso denominato «il direttore generale») relazioni sulle sue attività, programma, contabilità e bilancio autonomo, nonché su ogni altra questione che possa giustificare un intervento del Consiglio o della Conferenza della FAO;

g) adottare il proprio regolamento interno, il proprio regolamento finanziario e altre eventuali norme amministrative interne necessarie all'espletamento delle sue funzioni;

h) svolgere ogni altra attività necessaria per la realizzazione delle finalità sopra enunciate.

3. La Commissione può adottare, all'occorrenza, decisioni e raccomandazioni atte a favorire la realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

*Articolo VI***Riunioni della Commissione**

1. Ciascun membro della Commissione è rappresentato alle riunioni della medesima da un unico delegato, eventualmente accompagnato da un supplente, da esperti e da consulenti. I supplenti, gli esperti e i consulenti possono partecipare ai dibattiti della Commissione, ma non hanno diritto di voto, salvo il supplente debitamente autorizzato a sostituire il delegato.

2. Ciascun membro della Commissione dispone di un voto. Salvo disposizione contraria del presente accordo, le decisioni e le raccomandazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei suffragi espressi. La maggioranza dei membri della Commissione costituisce il quorum.

3. La Commissione può adottare e, se del caso, modificare a maggioranza di due terzi dei membri, il proprio regolamento interno, il quale dev'essere compatibile con il presente accordo o con l'atto costitutivo della FAO.

4. Il presidente della Commissione convoca la sessione ordinaria annuale della Commissione.

5. Il presidente della Commissione può convocare sessioni straordinarie della Commissione su richiesta di almeno un terzo dei membri.

6. La Commissione elegge il proprio presidente e al massimo due vicepresidenti; ciascuno di essi detiene un mandato di due anni e può essere rieletto, ma non può esercitare le sue funzioni per oltre quattro anni consecutivi. In occasione di dette elezioni, la Commissione si adopera debitamente per garantire un'equa rappresentanza degli Stati dell'Oceano Indiano.

7. La Commissione può adottare e, se del caso, modificare a maggioranza di due terzi il proprio regolamento finanziario, il quale dev'essere compatibile con i principi enunciati nel regolamento finanziario della FAO. Il regolamento finanziario e i relativi emendamenti vengono comunicati al comitato finanziario della FAO, che ha la facoltà di opporvisi qualora li ritenga incompatibili con i principi enunciati nel regolamento finanziario della FAO.

8. Al fine di realizzare una stretta cooperazione tra la Commissione e la FAO, quest'ultima può partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari istituiti a norma dell'articolo XII, paragrafo 5.

*Articolo VII***Osservatori**

1. Qualsiasi membro o membro associato della FAO, che non sia membro della Commissione, può essere invitato, su propria richiesta, a partecipare in qualità di osser-

vatore alle sessioni della Commissione. Esso può presentare dei memorandum e partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.

2. Gli Stati che non sono membri della Commissione né membri o membri associati della FAO, ma che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, possono essere invitati, su loro richiesta, con il beneplacito della Commissione espresso dal suo presidente e fatte salve le disposizioni adottate dalla Conferenza della FAO in merito alla concessione dello statuto di osservatore, a seguire le sessioni della Commissione in qualità di osservatori.

3. La Commissione può invitare organizzazioni inter-governative o, su richiesta, organizzazioni non governative aventi particolari competenze nel suo settore di attività a seguire l'una o l'altra delle sue riunioni.

*Articolo VIII***Amministrazione**

1. Il segretario della Commissione (in appresso denominato « il segretario ») è nominato dal direttore generale con il benestare della Commissione oppure, se la nomina ha luogo nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della Commissione, con l'accordo dei membri. Il personale della Commissione è nominato dal segretario ed è alle dirette dipendenze di quest'ultimo. Il segretario e il personale della Commissione sono soggetti allo stesso statuto e alle stesse condizioni d'impiego del personale della FAO; essi sono amministrativamente responsabili nei confronti del direttore generale.

2. Il segretario è incaricato di attuare le linee politiche e di espletare le attività della Commissione e rende conto alla Commissione del proprio operato. Egli funge altresì, all'occorrenza, da segretario degli altri organi sussidiari della Commissione.

3. Le spese della Commissione sono iscritte nel suo bilancio autonomo, eccetto quelle relative al personale e ai mezzi materiali messi eventualmente a disposizione dalla FAO. Le spese a carico della FAO sono contabilizzate e pagate nel quadro del bilancio biennale elaborato dal direttore generale e approvato dalla Conferenza della FAO in conformità con il regolamento generale e con il regolamento finanziario della FAO.

4. Le spese relative alla partecipazione dei delegati, supplenti, esperti e consulenti, in qualità di rappresentanti dei governi, alle riunioni della Commissione, delle sue sottocommissioni e comitati, nonché le spese relative alla partecipazione degli osservatori, sono a carico dei rispettivi governi od organizzazioni. Le spese relative agli esperti invitati dalla Commissione, dalle sue sottocommissioni o comitati ad assistere alle riunioni a titolo personale sono a carico del bilancio della Commissione.

### Articolo IX

#### Procedure relative alle misure di conservazione e di gestione

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, la Commissione può adottare, a maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti, misure di conservazione e di gestione aventi forza cogente per i membri della Commissione, conformemente al presente articolo.
2. Le misure di conservazione e di gestione degli stock per i quali è stata istituita una sottocommissione a norma dell'articolo XII, paragrafo 2, vengono adottate su proposta della sottocommissione competente.
3. Il segretario informa immediatamente i membri della Commissione in merito a tutte le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.
4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 1 diventano vincolanti per i membri 120 giorni dopo la data indicata nella notifica del segretario o qualsiasi altra data eventualmente indicata dalla Commissione.
5. Ciascun membro della Commissione può, entro 120 giorni a decorrere dalla data indicata o entro un altro termine fissato dalla Commissione a norma del paragrafo 4, sollevare obiezione ad una misura di conservazione o di gestione adottata in forza del paragrafo 1. Un membro della Commissione che ha sollevato obiezione ad una misura non è tenuto ad applicarla. Qualsiasi altro membro della Commissione può parimenti sollevare obiezione entro un termine supplementare di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di 120 giorni. Un membro della Commissione può inoltre ritirare la propria obiezione in qualsiasi momento; in tal caso, esso è vincolato dalla misura, con effetto immediato se questa è già in vigore, oppure a decorrere dal momento in cui entra in vigore a norma del presente articolo.
6. Se vengono sollevate obiezioni ad una misura adottata a norma del paragrafo 1 da più di un terzo dei membri della Commissione, gli altri membri non sono vincolati da tale misura; ciò non esclude la possibilità che questi membri, o una parte di essi, convengano di attenersi alla misura in questione.
7. Il segretario notifica a tutti i membri della Commissione, subito dopo averla ricevuta, ogni obiezione o ritiro di obiezione.
8. La Commissione può, a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti, adottare raccomandazioni in materia e di gestione degli stock al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

### Articolo X

#### Attuazione

1. Ciascun membro della Commissione provvede acciocché vengano adottate nel proprio ordinamento nazionale tutte le misure — compresa l'irrogazione di

apposite sanzioni in caso d'infrazione — necessarie per rendere operanti le disposizioni del presente accordo e per attuare le misure di conservazione e di gestione diventate vincolanti in forza dell'articolo IX, paragrafo 1.

2. Ciascun membro della Commissione trasmette un resoconto annuale delle misure adottate in conformità del paragrafo 1. Detto resoconto è inviato al segretario della Commissione non meno di 60 giorni prima della data fissata per la successiva sessione ordinaria della Commissione.
3. I membri della Commissione collaborano, nell'ambito della Commissione, alla creazione di un sistema efficace di controllo dell'applicazione delle misure di conservazione e di gestione adottate a norma dell'articolo IX, paragrafo 1, avvalendosi di strumenti e di tecniche adatte per sorvegliare le attività di pesca e per raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente accordo.
4. I membri della Commissione cooperano per scambiare informazioni sulla pesca degli stock che formano oggetto del presente accordo praticata dai pescatori di Stati o di organizzazioni che non sono membri della Commissione.

### Articolo XI

#### Informazione

1. Su istanza della Commissione, i suoi membri le forniscono i dati statistici o altre informazioni disponibili e accessibili, necessari ai fini dell'applicazione del presente accordo. La Commissione determina il contenuto e la forma di tali statistiche, nonché la periodicità con cui devono essere trasmesse. Essa cerca altresì di ottenere statistiche relative alle operazioni di pesca svolte da Stati od organizzazioni che non sono membri della Commissione.
2. Ciascun membro della Commissione trasmette alla Commissione il testo o eventualmente una sintesi delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni amministrative in vigore, concernenti la conservazione e la gestione degli stock che formano oggetto del presente accordo, e l'informa in merito ad ogni modifica o abrogazione di dette leggi, regolamenti o istruzioni amministrative.

### Articolo XII

#### Organi sussidiari

1. La Commissione istituisce un comitato scientifico permanente.
2. La Commissione può creare sottocommissioni competenti per uno o più stock contemplati dal presente accordo.
3. Possono far parte delle suddette sottocommissioni gli Stati costieri, membri della Commissione, le cui acque vengono attraversate, nel corso delle loro migrazioni, dagli stock di cui si occupano le rispettive sottocommissioni, oppure gli Stati membri della Commissione i cui pescherecci partecipano alla pesca di detti stock.

4. Le sottocommissioni fungono da quadro per le consultazioni e la cooperazione in materia di gestione degli stock di loro competenza, in particolare con il compito di:

- a) sorvegliare gli stock e raccogliere informazioni scientifiche e altri dati utili riguardo agli stessi;
- b) valutare e analizzare la situazione e l'evoluzione degli stock in oggetto;
- c) coordinare le ricerche e gli studi su tali stock;
- d) comunicare le loro conclusioni alla Commissione;
- e) raccomandare ai membri della Commissione gli opportuni interventi, segnatamente per la raccolta di informazioni sugli stock, e proporre misure di conservazione e di gestione;
- f) esaminare qualsiasi questione di cui siano investite dalla Commissione.

5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, la Commissione può creare comitati, gruppi di lavoro o altri organi sussidiari che siano necessari ai fini dell'applicazione del presente accordo.

6. L'istituzione, da parte della Commissione, di una sottocommissione da finanziarsi con fondi della Commissione, nonché di un comitato, gruppo di lavoro o altro organo sussidiario è subordinata alla disponibilità di mezzi finanziari sufficienti nel bilancio autonomo approvato dalla Commissione o nel bilancio della FAO, secondo i casi. Se le spese corrispondenti sono a carico della FAO, spetta al direttore generale determinare la disponibilità dei fondi necessari. Prima di prendere una decisione che comporti esborsi connessi alla creazione di organi sussidiari, la Commissione esamina una relazione presentata, secondo i casi, dal segretario o dal direttore generale, concernente le implicazioni amministrative e finanziarie di siffatta decisione.

7. Gli organi sussidiari trasmettono alla Commissione ogni informazione necessaria sul loro operato.

### *Articolo XIII*

#### **Contributi finanziari**

1. Ciascun membro della Commissione si impegna a versare annualmente un contributo al bilancio autonomo, secondo una scala stabilita dalla Commissione.

2. Ad ogni sessione ordinaria, la Commissione adotta all'unanimità il proprio bilancio autonomo, fermo restando che, se non è possibile ottenere l'unanimità durante la sessione, malgrado tutti i tentativi compiuti, la questione verrà messa ai voti e il bilancio sarà approvato a maggioranza di due terzi dei membri.

3. a) L'importo del contributo di ciascun membro della Commissione è calcolato secondo una formula adottata e modificata all'unanimità dalla Commissione.

b) Per l'adozione di tale formula, occorre prendere in considerazione l'assegnazione a ciascun membro di un contributo di base fisso e di un contributo variabile calcolato, tra l'altro, in base ai quantitativi delle specie contemplate dal presente accordo, globalmente catturati e sbarcati da ciascun membro nella zona, e al relativo reddito pro capite.

c) La formula adottata o modificata dalla Commissione figura nel regolamento finanziario della Commissione.

4. Ogni Stato che diventa membro della Commissione senza essere membro della FAO è tenuto a versare un contributo, stabilito dalla Commissione, a copertura delle spese sostenute dalla FAO per le attività della Commissione.

5. I contributi possono essere versati in monete liberamente convertibili, a meno che la Commissione non disponga diversamente d'intesa con il direttore generale.

6. La Commissione può inoltre accettare donazioni o altre elargizioni da parte di organizzazioni, privati o altre fonti, per fini attinenti all'esercizio di una delle sue funzioni.

7. I contributi, le donazioni e ogni altra elargizione di cui la Commissione sia beneficiaria vengono depositati in un apposito fondo, gestito dal direttore generale conformemente al regolamento finanziario della FAO.

8. Un membro della Commissione che sia in ritardo nel pagamento dei contributi finanziari alla Commissione non ha diritto di voto se l'importo degli arretrati è uguale o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due anni civili precedenti. La Commissione può tuttavia autorizzare questo membro a votare qualora ritenga che la sua inadempienza sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà del membro in questione.

### *Articolo XIV*

#### **Sede**

La Commissione stabilisce il luogo della sua sede dopo aver consultato il direttore generale.

### *Articolo XV*

#### **Cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni**

1. La Commissione coopera, prendendo all'uopo le disposizioni necessarie, con le organizzazioni e le istituzioni intergovernative, segnatamente quelle operanti nel settore della pesca, che possono contribuire alla sua attività e promuovere la realizzazione dei suoi obiettivi e, più in particolare, con le organizzazioni e le istituzioni intergovernative che si occupano dei tonni nella zona. La Commissione può concludere con tali organizzazioni e istituzioni accordi volti a favorire la complementarità e, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ad evitare inutili ripetizioni e interferenze tra le attività della Commissione e quelle delle organizzazioni in parola.

2. Il presente accordo non pregiudica i diritti e i doveri di altre organizzazioni o istituzioni intergovernative che si occupano dei tonni o di una particolare specie di tonno nella Zona, né invalida le misure adottate da tali organizzazioni o istituzioni.

#### *Articolo XVI*

##### **Diritti degli Stati costieri**

Il presente accordo non pregiudica i diritti sovrani degli Stati costieri, sanciti dal diritto marittimo internazionale per quanto riguarda l'esplorazione e lo sfruttamento, nonché la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, comprese le specie di grandi migratori, in una zona avente un'estensione massima di 200 miglia marine, appartenente alla loro giurisdizione nazionale.

#### *Articolo XVII*

##### **Adesione**

1. L'adesione al presente accordo di qualsiasi membro o membro associato della FAO ha luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il direttore generale.

2. L'adesione al presente accordo degli Stati di cui all'articolo IV, paragrafo 2 ha luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il direttore generale. Essa ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della domanda di ammissione da parte della Commissione.

3. Il direttore generale informa tutti i membri della Commissione, tutti i membri della FAO e il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in merito a tutte le adesioni diventate effettive.

#### *Articolo XVIII*

##### **Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore il giorno del ricevimento del decimo strumento di adesione da parte del direttore generale. In seguito, per ogni membro o membro associato della FAO, nonché per ogni Stato di cui all'articolo IV, paragrafo 2, il quale deposita ulteriormente uno strumento di adesione, esso entra in vigore il giorno in cui tale adesione diventa effettiva ai sensi dell'articolo XVII.

#### *Articolo XIX*

##### **Riserve**

L'adesione al presente accordo può essere accompagnata da riserva, conformemente ai principi generali del diritto internazionale pubblico recepiti nelle disposizioni della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (parte II, sezione 2) del 1969.

#### *Articolo XX*

##### **Modifiche**

1. Il presente accordo può essere modificato a maggioranza di tre quarti dei membri della Commissione.

2. I membri della Commissione o il direttore generale possono presentare proposte di modifiche. Le proposte presentate dai membri della Commissione devono essere indirizzate sia al presidente della Commissione che al direttore generale, mentre quelle presentate da quest'ultimo devono essere trasmesse al presidente della Commissione almeno 120 giorni prima dell'apertura della sessione della Commissione durante la quale esse verranno esaminate. Il direttore generale informa immediatamente tutti i membri della Commissione in merito ad ogni proposta di modifica.

3. Ogni modifica del presente accordo viene trasmessa al Consiglio della FAO, il quale può rigettarla se palesemente incompatibile con le finalità e gli obiettivi della FAO o contraria alle disposizioni dell'atto costitutivo della FAO.

4. Le modifiche che non comportano nuovi obblighi per i membri della Commissione entrano in vigore per tutti i membri il giorno della loro approvazione da parte della Commissione, fatto salvo il disposto del precedente paragrafo 3.

5. Le modifiche che comportano nuovi obblighi per i membri della Commissione, dopo essere state adottate dalla Commissione e fatto salvo il disposto del paragrafo 3, entrano in vigore per ciascun membro soltanto previa accettazione da parte di quest'ultimo. Gli strumenti di accettazione delle modifiche che comportano nuovi obblighi vengono depositati presso il direttore generale. Questi ne informa tutti i membri della Commissione e il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. I diritti e gli obblighi dei membri della Commissione che non accettano una modifica comportante nuovi obblighi continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni dell'accordo che erano in vigore prima della modifica.

6. Gli allegati del presente accordo possono essere modificati a maggioranza di due terzi dei membri della Commissione; le modifiche apportate agli allegati entrano in vigore il giorno della loro approvazione da parte della Commissione.

7. Il direttore generale informa in merito all'entrata in vigore delle modifiche tutti i membri della Commissione, tutti i membri e membri associati della FAO e il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### *Articolo XXI*

##### **Ritiro**

1. Ciascun membro della Commissione può, alla scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui il presente accordo è entrato in vigore per questo membro, ritirarsi dal presente accordo previa notifica scritta del proprio ritiro indirizzata al direttore generale, il quale ne informa immediatamente tutti i membri della Commissione, i membri e membri associati della FAO e il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro diventa effettivo alla fine dell'anno civile successivo a quello del ricevimento della notifica da parte del direttore generale.

2. Un membro della Commissione può notificare il ritiro di uno o più territori le cui relazioni internazionali sono di sua competenza. Quando un membro notifica il proprio ritiro dalla Commissione, esso indica il o i territori a cui si applica. In mancanza di una simile notifica, il ritiro si considera valido per tutti i territori le cui relazioni internazionali sono di competenza del membro interessato, eccetto i territori appartenenti ad un membro associato che sia anche membro della Commissione.

3. Quando un membro della Commissione notifica il proprio ritiro dalla FAO, si considera che esso si ritiri simultaneamente dalla Commissione e il suo ritiro è ritenuto applicabile a tutti i territori le cui relazioni internazionali sono di sua competenza, eccetto i territori appartenenti ad un membro associato che sia anche membro della Commissione.

4. Il ritiro può effettuarsi anche a norma dell'articolo IV, paragrafo 4.

#### *Articolo XXII*

##### **Estinzione dell'accordo**

Il presente accordo si estingue automaticamente nel momento in cui il numero dei membri della Commissione, per effetto di ritiri, scende al di sotto di dieci, salvo decisione contraria presa all'unanimità dai membri restanti dalla Commissione.

#### *Articolo XXIII*

##### **Interpretazione dell'accordo e composizione delle controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, se non è risolta dalla Commissione, viene sottoposta ad una procedura di conciliazione da essa adottata. L'esito di tale procedura, pur non essendo vincolante, impegna le parti interessate a riesaminare la questione che è all'origine della controversia. Se detta procedura non consente di dirimere la controversia, sussiste la possibilità di adire in merito la Corte internazionale di giustizia, conformemente allo

statuto della stessa, a meno che le parti non convengano su un'altra forma di composizione.

#### *Articolo XXIV*


##### **Depositario**

Il direttore generale della FAO è il depositario del presente accordo. Il depositario:

- a) trasmettere copie certificate conformi del presente accordo a ciascuno dei membri e membri associati della FAO, nonché agli Stati non membri che possono diventare parti dell'accordo;
- b) provvede alla registrazione del presente accordo, immediatamente dopo la sua entrata in vigore, presso il segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;
- c) informa ciascuno dei membri e membri associati della FAO che hanno aderito all'accordo, nonché gli Stati non membri ammessi alla qualità di membri della Commissione, in merito:
  - i) alle domande di ammissione alla qualità di membro della Commissione presentate dagli Stati non membri della FAO;
  - ii) alle proposte di modifica del presente accordo o dei relativi allegati;
- d) informa ciascuno dei membri e membri associati della FAO, nonché gli Stati non membri della FAO che possono diventare parti dell'accordo, in merito:
  - i) al deposito di strumenti di adesione ai sensi dell'articolo XVII;
  - ii) alla data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo XVIII;
  - iii) alle riserve sulle disposizioni del presente accordo ai sensi dell'articolo XIX;
  - iv) all'adozione di modifiche ai sensi dell'articolo XX;
  - v) ai ritiri dal presente accordo ai sensi dell'articolo XXI;
  - vi) all'estinzione del presente accordo ai sensi dell'articolo XXII.

ALLEGATO A

Zone di pesca della FAO nella regione dell'Oceano Indiano — Oceano Pacifico



## ALLEGATO B

Inglese (terminologia FAO)	Francese (terminologia FAO)	Spagnolo (terminologia FAO)	Denominazione scientifica
1. Yellowfin tuna	Albacore	Rabil	Thunnus albacares
2. Skipjack tuna	Listao	Listado	Katsuwonus pelamis
3. Bigeye tuna	Thon obèse	Patudo	Thunnus obesus
4. Albacore	Germon	Atún blanco	Thunnus alalunga
5. Southern bluefin tuna	Thon rouge du sud	Atún del sur	Thunnus maccoyii
6. Longtail tuna	Thon mignon	Atún tongol	Thunnus tonggol
7. Kawakawa	Thonine orientale	Bacoreta oriental	Euthynnus affinis
8. Frigate tuna	Auxide	Melva	Auxis thazard
9. Bullet tuna	Bonite	Melva (= Melvera)	Auxis rochei
10. Narrow-barred Spanish mackerel	Thazard rayé (Indo-Pacifique)	Carite estriado (Indo-Pacífico)	Scomberomorus commerson
11. Indo-Pacific king mackerel	Thazard ponctué (Indo-Pacifique)	Carite (Indo-Pacífico)	Scomberomorus guttatus
12. Indo-Pacific blue marlin	Thazard bleu (Indo-Pacifique)	Aguja azul (Indo-Pacífico)	Makaira mazara
13. Black marlin	Makaire noir	Aguja negra	Makaira indica
14. Striped marlin	Marlin rayé	Marlín rayado	Tetrapturus audax
15. Indo-Pacific sailfish	Voilier (Indo-Pacifique)	Pez vela (Indo-Pacífico)	Istiophorus platypterus
16. Swordfish	Espadon	Pez espada	Xiphias gladius